


FISED Nazionale - Federazione Italiana Solidarietà e Diritto APS per la promozione del movimento di Comunità ETS

STATUTO



STATUTO "FISED APS/ETS"

**FISED Nazionale - Federazione Italiana Solidarietà e Diritto APS
per la promozione del movimento di Comunità ETS**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Denominazione, sede e durata

La libera Associazione denominata "FISED Nazionale – Federazione Italiana Solidarietà e Diritto APS per la promozione del movimento di Comunità – ETS" e in forma abbreviata "FISED APS/ETS" di seguito indicata con il termine "Ente", già costituita in data 28 Marzo 2018, quale ente del terzo settore non commerciale e senza scopo di lucro, si ispira ai principi della Costituzione Italiana e dei valori universali del cristianesimo e ai sensi del Codice Civile e dell'art.35 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Ente operando sull'intero territorio nazionale associando, anche indirettamente attraverso gli enti ad essa aderenti, intende altresì operare quale rete associativa, proponendosi di rispondere altresì ai requisiti dell'art. 41, del Codice del Terzo Settore.

L'Ente ha sede legale nel Comune di Milano e potrà istituire sedi periferiche in Italia ed all'Estero.

La durata dell'Ente è illimitata.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'Ente è un'unica grande associazione di persone che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e promuove sul territorio, per la realizzazione della missione, delle finalità e degli obiettivi associativi, le attività di volontariato e di promozione sociale.

L'Ente è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica, aconfessionale che non persegue fini di lucro e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, prevalenza delle prestazioni gratuite degli associati volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.

In essa, a tutti i livelli, vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità. L'Ente è retto da norme statutarie e regolamento ispirati al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. L'Ente non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Ente persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, civile, culturale, ambientale, assistenziale, sportivo e formativo, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

A tal fine svolge in favore dei propri associati e di terzi, le attività di interesse generale di cui infra, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti delle associazioni affiliate e delle persone fisiche associate, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art. 5 Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Il tesseramento è unico, Fised è un'associazione di persone per cui ognuno, ovunque eserciti il proprio ruolo, è iscritto alla Fised, nazionalmente definita e registrata.

Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Ente si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.

Lo spirito e la prassi dell'Ente si conformano ai valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; alla Convenzione sui diritti del bambino, del ragazzo e dell'adolescente approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, e della Costituzione della

Repubblica Italiana, ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Ente opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di attività con finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e dilettantistiche sportive.

Possono aderire all'Ente persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro che ne condividono le finalità statutarie. L'Ente ha una sua articolazione territoriale, che può prevedere anche sedi all'estero ed agire anche attraverso coordinamenti regionali, di settore, sedi periferiche, sedi provinciali e comunali. La Fised è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile, ripudiando di ogni forma di razzismo, di integralismo e di ogni forma di violenza.

La Fised svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Ente esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- Assistenza, servizi sociali e sociosanitari, sostegno alla persona, inclusione, sostegno alle attività rivolte al mondo giovanile;
 - Apprendimento permanente, educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità educative, progettazione nazionale ed internazionale per i propri affiliati promuovendo l'accesso ai fondi diretti ed indiretti, favorendo la cooperazione, il dialogo e la partecipazione;
 - Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e delle risorse naturali anche nell'ambito della protezione civile;
 - Socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale, dell'inclusione e del volontariato;
 - Turismo di interesse sociale e culturale o religioso;
 - Contrasto alla povertà educativa e prevenzione della dispersione scolastica;
 - Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
 - Contrasto al disagio abitativo rivolto a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;
 - Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
 - Agricoltura sociale;
 - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
 - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, valorizzazione della pace tra i popoli, della cultura multi-etnica e multi-religiosa e della solidarietà fra i popoli;
 - Interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per lo sviluppo della democrazia e della persona umana; alla promozione della cultura della legalità; anche attraverso la riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - Promozione del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari opportunità; per la piena attuazione dei diritti di cittadinanza, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale ed alla realizzazione delle pari opportunità;
 - Sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento alle donne, ai minori, ai disabili, agli anziani con particolare attenzione alla promozione dell'invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;
 - Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/'99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63;
- Tali attività possono essere svolte tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri

o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

La Fised è impegnata nello sviluppo e collaborazione con i Centri Antiviolenza per i servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica nei confronti di donne minori immigrati e famiglie svantaggiate, nonché l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, la raccolta di documentazione, studi, ricerche e l'elaborazione delle esperienze dei centri e dei servizi analoghi. Può gestire progetti e servizi educativi per l'infanzia le famiglie gli immigrati e progetti e servizi socio-educativi per tutte le fasce sociali e sperimentare progetti e servizi innovativi di welfare di comunità; organizzare e gestire per il raggiungimento dei propri fini, istituzionali, di convegni, manifestazioni culturali, meeting, seminari, congressi, conferenze, simposi, mostre, feste popolari, rassegne, dibattiti, stage e corsi di formazione pratica, aste e lotterie sociali, gare e premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta e/o indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, della Regione, della CEE, degli Enti Locali, di altre istituzioni pubbliche e private, nonché delle Autorità Religiose. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, la Fised si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.

Essa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico e purché finalizzate al raggiungimento dello scopo associativo), ritenute dal Consiglio Direttivo Nazionale necessarie od utili per conseguimento dello scopo associativo.

L'Ente ove lo ritenga opportuno per il conseguimento dei propri fini statutari, può stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie ed internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Ente esercita e organizza inoltre le seguenti attività:

- Assiste le associazioni territoriali affiliate all'Ente avuto riguardo alle varie attività di promozione sociale e di servizi alla persona svolte dalle associazioni affiliate;
- Promuove, organizza e coordina i rapporti tra gli associati;
- Fornisce ogni forma di consulenza e supporto agli associati.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea degli Associati. L'Ente, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

E in tutte le altre attività di utilità sociale previste dall'art.5 del Codice del Terzo Settore.

L'Ente può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Ente può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Al riguardo, l'Ente potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO II - ASSOCIATI

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

La Fised è un'associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Ente accettando le regole del presente statuto e del regolamento, condividendone le attività ed i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'associazione si prefigge.

Possono aderire all'Ente sia persone fisiche sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale, che condividono gli scopi del presente statuto, del regolamento, le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Ente con la loro opera, competenze e conoscenze. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete. Tramite associazioni, anche ETS che ne condividono le finalità statutarie di norma le affiliate, chiunque, senza nessuna distinzione di razza, genere, religione e appartenenza politica, può iscriversi alla FISED, l'eventuale decisione di non ammettere l'iscrizione deve essere motivata per iscritto dal consiglio direttivo di riferimento.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo dell'Ente di riferimento una domanda scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.

L'avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati dell'Ente affiliata all'Associazione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto e dal regolamento. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee delle associazioni affiliate all'Ente. I soci minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale. Le associazioni che condividono gli scopi del presente statuto, le Associazioni che intendono realizzarne le attività, le associazioni di promozione sociale costituite a norma della legge n.106/2016 e del Codice del Terzo Settore i scritte e/o iscrivibili nella sezione "associazioni di promozione sociale" del Registro Unico nazionale del Terzo Settore che intendono aderire all'Ente in qualità di Soci Affiliati devono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale allegando:

- Copia del proprio statuto e dell'atto costitutivo;
- Copia dell'eventuale regolamento interno;
- Una scheda informativa contenente: indirizzo, recapiti telefonici, mail e sito internet;
- Una descrizione dell'attività svolta nell'ultimo anno e delle attività programmate;
- Il numero dei soci;
- La composizione dei propri organi istituzionali;
- Copia del verbale dove risulta l'accettazione della adesione all'Associazione.

Sono Soci Aggregati dell'Ente le persone fisiche componenti gli Organi – ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Collegio di Garanzia – dell'Associazione nazionale in carica.

Sono organismi affiliati: associazioni, associazioni sportive dilettantistiche, circoli culturali, centri ricreativi e sociali, associazioni di volontariato, associazioni giovanili, associazioni ambientaliste, di protezione civile e tutti i soggetti previsti dal Codice del Terzo settore che ne facciano domanda e che rispettino le norme stabilite dal presente Statuto e del Regolamento. Tutti gli organismi affiliati godono di autonomia giuridica, organizzativa ed amministrativa da FISED e devono essere retti da un proprio Statuto ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità, che preveda la natura elettiva di tutti gli organi sociali e l'assenza del fine di lucro. Gli organismi affiliati provvedono a tesserare i propri associati alla FISED.

ART. 4

Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

A partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

Ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

A partecipare alle assemblee;

Ad approvare e modificare gli statuti e i regolamenti;

Ad approvare i bilanci;

Ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo – rispettivamente nell'Ente e nelle associazioni affiliate – tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni

acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. I soci sono tenuti:

- a) A sostenere le finalità dell'Ente;
- b) All'osservanza degli statuti, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) A versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Ente e dalle associazioni affiliate;
- d) Ad adempire, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Ente e/o delle associazioni affiliate derivanti dall'attività svolta;
- e) A rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Ente e/o dell'Ente affiliata.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di socio si perde:

- a. Per dimissioni;
- b. Per scioglimento volontario dell'Ente;
- c. Per decesso;
- d. Per revoca a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e. Per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'Ente e/o della Ente affiliata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Ente;
- f. Per omesso versamento, alle scadenze stabilite, delle quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici richiesti.

Competenti in merito alla revoca della qualifica di socio, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Ente, per i Soci Affiliati e i Soci Aggregati e gli organi disciplinari della Ente affiliata per gli Associati. Contro le deliberazioni del Consiglio direttivo nazionale, il socio affiliato o il socio aggregato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, al collegio di garanzia, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocato, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della Ente affiliata, l'Associato può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Ente affiliata all'Ente, con le modalità previste dallo statuto della stessa. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci e i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

TITOLO III - ORGANI DELLA FISED

ART. 6

Organi Sociali

Sono Organi dell'Ente:

- L'Assemblea Nazionale;
- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- Il Presidente;
- L'Ufficio di Presidenza;
- L'Organo di Controllo;
- Il Collegio di Garanzia.

Tutte le cariche sociali durano quattro anni e sono assunte ed assolte a titolo gratuito; la rielezione dei soggetti è consentita.

ART. 7

L'Assemblea nazionale

È il massimo organo dell'Ente e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione e dei soci aggregati secondo le norme stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Ente. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea Nazionale in via Ordinaria:

-Approva entro 120, ovvero nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;

-Approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;

-Delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno;

-Approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Elegge e revoca i componenti gli organi sociali;

-Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;

-Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

-Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'Assemblea Ordinaria, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

L'Assemblea Nazionale in via Straordinaria:

-Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

-Delibera lo scioglimento;

-Delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente.

Nell'Assemblea Straordinaria, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo più uno degli associati intervenuti in proprio o per delega, ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile".

I soci possono farsi rappresentare in entrambe le riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

Le votazioni sia nell'Assemblea Ordinaria che in quella Straordinaria sono palesi. In ogni caso, la maggioranza dei presenti può chiedere che la deliberazione sia adottata mediante scrutinio segreto.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo Nazionale

È eletto dall'Assemblea Nazionale. È composto da un minimo di 5 a un massimo di 25 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti deve essere espressione dei soci affiliati dell'Ente. I suoi

componenti durano in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea nazionale ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo nazionale decade prima della fine del mandato quando l'assemblea nazionale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- Mantiene rapporti con gli enti locali e gli altri enti e istituzioni del territorio;
 - Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - Attua gli indirizzi dell'assemblea nazionale;
 - Assegna gli incarichi di lavoro;
- Approva i programmi di attività;
- Approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
 - Coadiuvata il presidente nelle predisposizioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 del codice del terzo settore, dei bilanci da presentare all'assemblea nazionale per l'approvazione;
 - Elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;
 - Documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 2 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
 - Elegge al suo interno il Presidente;
 - Su proposta del suo presidente nomina il vice presidente ed un segretario;
 - Delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il presidente dell'Ente, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il consiglio direttivo è insediato dal presidente dell'Ente, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del consiglio direttivo, o il presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del consiglio direttivo devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del consiglio direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi dei membri del consiglio direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo può altresì nominare, su proposta del presidente, un responsabile amministrativo. Al responsabile amministrativo spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservare la documentazione che ad esse sottende, curare la gestione della cassa della Ente, sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali di incasso, con firma congiunta con quella del presidente.

ART. 9

Presidente

È eletto dal consiglio direttivo nazionale dell'Ente. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea nazionale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Ente e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del consiglio direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al consiglio direttivo l'eventuale nomina del/i vicepresidente/i; convoca e presiede l'Assemblea Nazionale; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; assume, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, i collaboratori, il personale della Ente e stipula i contratti di consulenza; nomina procuratori speciali.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate da un altro componente dell'Ufficio di Presidenza indicato dal Presidente.

ART. 10

Ufficio di Presidenza Nazionale

L'Ufficio di Presidenza nazionale è composto, sulla base della deliberazione del Consiglio Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti anche sulla scorta delle aree di intervento dell'Ente per le quali diverrebbero referenti.

La Presidenza:

- propone al Consiglio Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Ente e vigila sulla loro realizzazione;
- svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Ente;
- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Consiglio Direttivo;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo
- designa il Responsabile per la protezione dei dati previsto dagli artt. 37 ss. del Regolamento UE 679/2016 con competenze sui trattamenti di dati personali svolti dalla FISED nazionale e dalle strutture regionali e territoriali.

ART. 11

L'Organo di Controllo

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, si elegge un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017. L'organo di controllo se nominato vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, ai sensi dell'art.30, comma 6, del codice del terzo settore nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'organo di controllo presenta all'assemblea nazionale ogni anno una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti il consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

Il Collegio di Garanzia

Il collegio di garanzia, se nominato è composto da 5 (cinque) componenti eletti con voto palese a maggioranza semplice dell'Assemblea Nazionale, tra gli associati.

Il collegio di garanzia elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente con funzioni di segretario. Nel caso in cui, vengano a mancare uno o più componenti del collegio di garanzia, essi devono essere sostituiti a partire dal primo dei non eletti.

Il collegio procede, su istanza degli iscritti, delle strutture dell'ente, delle associazioni affiliate o degli organi dell'ente, secondo modalità stabilite da apposito regolamento, a verificare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell'ente e ad assumere le correlative posizioni secondo la seguente tipologia: richiamo scritto, sospensione della qualifica di associato, dalle cariche associative, fino all'espulsione. Il collegio di garanzia dirime le controversie relative all'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto eventualmente insorte tra gli associati, o tra essi e gli organismi e/o componenti degli stessi, o tra i componenti medesimi. Giudica sui ricorsi avverso le eventuali decisioni e sanzioni comminate dagli organi dell'Ente.

Il collegio di garanzia dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del collegio di garanzia partecipano all'assemblea nazionale, senza diritto di voto deliberativo.

ART. 13

Onorabilità e Incompatibilità

Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del consiglio direttivo e dell'organo di controllo oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza previsti dal regolamento nazionale e delle norme contenute nel codice civile e nel codice del terzo settore.

TITOLO IV - RISORSE ECONOMICHE

ART. 14

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- contributi dalle associazioni affiliate;
- contributi delle organizzazioni ispiratrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16

Scioglimento dell'Ente

Lo scioglimento dell'Ente per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'assemblea nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo

parere positivo del competente ufficio afferente al registro unico nazionale del terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1, del codice del terzo settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore non lucrativi socialmente utili avanti scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 17

Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al codice del terzo settore e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei partecipanti.

In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.

